

N. 04858/2014REG.PROV.COLL.

N. 06497/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 6497 del 2014, proposto da:

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Milano, Prefettura di Monza e Brianza, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

Antonio Schieppati, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Corbyons e Ercole Romano, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone n. 44;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE III n. 00264/2014, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo del porto di pistola per difesa personale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Antonio Schieppati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2014 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti l'avvocato Corbyons e l'avvocato dello Stato Camassa;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. - L'attuale appellante Antonio Schieppati, titolare di una licenza per porto di pistola per difesa personale dal 1997, successivamente rinnovata fino al 2011, aveva agito in giudizio, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano per l'annullamento del provvedimento del Prefetto della Provincia di Monza e Brianza prot. n. 8 Area I ter O.S.P. – 1000 Armi del 22 febbraio 2012, notificato il 5 aprile 2012, con cui, previo avviso di procedimento, è stata respinta l'istanza di rinnovo del porto di pistola per difesa personale presentata dal ricorrente in data 4 luglio 2011, in ragione della scarsa entità del volume d'affari dichiarato dal ricorrente, della irrilevanza di un lamentato tentativo di estorsione che risale al 1996 e della insussistenza di ragioni specifiche di rischio connesse alla categoria di attività e al territorio o ad altro.

2. – Il TAR ha accolto il ricorso con la sentenza n. 00264/2014, appellata nel presente giudizio, osservando che il provvedimento non è adeguatamente motivato, non essendo mutate le condizioni ambientali, personali ed economiche del ricorrente rispetto al passato, quando il rinnovo era stato costantemente concesso. Non è infatti desumibile la diminuzione del volume d'affari solo dal reddito finale quantificato nella dichiarazione dei redditi, se si tiene conto delle circostanze allegare dal ricorrente come l'elevato valore delle attività immobiliari possedute. Né appaiono diminuiti i rischi connessi alla gestione delle stesse attività, risultando la zona ad elevata densità criminale, come attestato dalla documentazione depositata in giudizio circa recenti interventi della magistratura penale, che quindi non confermano le fonti di polizia a cui fa riferimento il provvedimento impugnato. La sentenza conclude quindi che la elevata discrezionalità di cui gode l'Autorità di pubblica sicurezza non esime la stessa dal rispetto dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa e di legittimo affidamento del privato nei confronti di essa. Perciò nel caso di diniego del rinnovo la P.A. procedente non potrà esimersi dall'indicare, nella motivazione, "il mutamento delle circostanze, di fatto e soggettive, che l'avevano già indotta a rilasciare, negli anni antecedenti, il suddetto titolo (Consiglio di Stato, III, 14 giugno 2012, n. 3527)."

3. - L'Amministrazione appellante, premesso il richiamo alla giurisprudenza che ha riconosciuto la elevata discrezionalità riconosciuta all'Autorità di pubblica sicurezza in tema di porto d'armi, perciò sottratta al sindacato del giudice amministrativo salva manifesta incongruità, irragionevolezza o illogicità, osserva che, anche in caso di rinnovo, non spetta all'Amministrazione di provare che sono venute meno le ragioni di necessità del porto d'armi, ma al richiedente di provare la loro permanenza. In mancanza di tale dimostrazione, non può nemmeno sostenersi che in questa materia i ripetuti rinnovi determinano affidamento verso la conferma del titolo. Nel caso di specie tale prova non è stata fornita né in ordine a fatti specifici, risalenti a vent'anni prima, né ai rischi personali connessi al volume di affari o al tipo di attività, né alla situazione ambientale.

4. – L'appellato si è costituito con argomentata memoria a sostegno della sentenza del TAR, rilevando in particolare che la difesa erariale si è limitata a considerazioni di carattere generale, mentre sul caso di specie non ha portato argomenti concreti e neppure pertinenti.

5. - Il Collegio, chiamata la causa per l'esame dell'appello cautelare nella camera di consiglio del 28 agosto 2014, avendo avvisato le parti, ritiene sussistano i presupposti per decidere la causa direttamente nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a..

6. - L'appello è infondato.

6.1. - Il Collegio condivide la sentenza del TAR da riassumere nel passaggio essenziale e determinante ai fini della decisione ove si afferma che: "La Prefettura ha ommesso di valutare in maniera congrua alcune circostanze, debitamente rappresentate in sede procedimentale, che inducono ad una diversa conclusione rispetto a quella adottata con il provvedimento impugnato."

6.2. - Infatti la documentazione depositata in primo grado dalla parte ricorrente dimostra che le principali motivazioni del provvedimento impugnato non hanno riscontri concreti. Quanto alla prima - relativa al mutamento del volume d'affari del ricorrente - l'appellante, secondo la stessa sentenza del TAR, "ha evidenziato l'elevato valore delle attività immobiliari possedute, come evincibile dalla documentazione fiscale allegata al ricorso". La seconda - relativa alla esclusione di rischi per l'ordine pubblico nella zona in cui vive il ricorrente - non è confermata dalla documentazione fornita, secondo la quale la zona risulta ad elevata densità criminale. Ciò è attestato anche da recenti interventi della magistratura penale. Il provvedimento dal canto suo non indica le fonti di polizia da cui deriverebbe l'opposta valutazione, né la difesa erariale ha potuto aggiungere riferimenti pertinenti al riguardo.

6.3. - Non si può quindi dare rilievo decisivo al solo fatto che è trascorso del tempo dall'episodio di estorsione di cui è stato vittima il richiedente nel 1996.

6.4. - Venendo meno le sue principali motivazioni, il provvedimento non può considerarsi legittimo, fermo restando che l'Autorità amministrativa potrà rinnovarlo in base all'ampia discrezionalità di cui dispone in materia, a condizione che la motivazione sia adeguata e pertinente al caso di specie (considerate anche le controdeduzioni della parte interessata) ovvero anche in base ad un motivato mutamento dei criteri per il rilascio del porto d'armi in senso più restrittivo.

7. - In base alle considerazioni che precedono l'appello dell'Amministrazione va respinto e la sentenza del TAR confermata anche nelle sue motivazioni.

8. - In relazione all'oggetto della controversia si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese per questa fase del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

respinge l'appello.

Spese per il presente grado del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)